



Decreto del Direttore generale nr. 69 del 21/04/2017

Proponente: Dr. CLAUDIO BONDI

SITA

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Ing. Marcello Mossa Verre

Responsabile del procedimento: Dr. CLAUDIO BONDI

Estensore: ANNA CARNETTI

Oggetto: Approvazione del disciplinare relativo alle responsabilità e alla modalità di verifica delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art.41 bis della legge 98/2013 in materia di terre e rocce da scavo

ALLEGATI N.: 1

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo Supporto</i>
Allegato "A" - MODALITA' DI VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI PREVISTE DALL'ART. 41 BIS DELLA L. N.98 DEL 9/8/2013	sì	digitale

Natura dell'atto: *immediatamente eseguibile*

Il Direttore generale

Vista la L.R. 22 giugno 2009, n. 30 e s.m.i., avente per oggetto "Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)";

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 28.02.2017, con il quale il sottoscritto è nominato Direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 238 del 13.09.2011 è stato adottato il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 796 del 19.09.2011), successivamente modificato con decreti n.1 del 04.01.2013 e n. 108 del 23.07.2013;

Visto l' "Atto di disciplina dell'organizzazione interna" approvato con decreto del Direttore generale n. 270/2011 (ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento organizzativo dell'Agenzia), modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013;

Visto il comma 1 dell'art.41 bis della legge n.98/2016, nel quale si prevede che *"...in relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali da scavo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del citato regolamento, prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, se il produttore dimostra:*

a) che e' certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati;

b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;

c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;

d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non e' necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere...";

Visto che ai sensi del comma 2 dell'art.41 bis della legge n.98/2016 si dispone che *"...il proponente o il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantità destinate all'utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale e' destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore. Le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria. La modifica dei requisiti e delle condizioni indicate nella dichiarazione di cui al primo periodo e' comunicata entro trenta giorni al comune del luogo di produzione...";*

Visto il decreto del Direttore generale n.149/2013 con il quale si approva il disciplinare relativo alle responsabilità e modalità di verifica delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 41 bis della legge n.98/2013 in materia di terre e rocce da scavo;

Visto quanto richiesto dagli adempimenti previsti dalle Linee guida ANAC recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016;

Visto che è venuto meno l'obbligo di trasmettere alla Funzione Pubblica gli esiti relativi ai controlli effettuati ai sensi del DPR 445/2000 e, per tanto, si rende necessaria la modifica del disciplinare relativo alla procedura dei controlli relativi alle dichiarazioni sostitutive di certificazione di atto di notorietà;

Vista la necessità di assegnare al Settore Indirizzo Tecnico delle Attività (da ora in poi SITA) l'attività di coordinamento e di disciplina del controllo delle dichiarazioni e di attribuire ai Responsabili dei Dipartimenti di ARPAT la responsabilità del controllo in quanto destinatari della dichiarazione;

Visto che il controllo dovrà essere eseguito secondo le modalità sotto riportate:

- a) a campione, per estrazione del 5% (arrotondata per eccesso) del totale delle dichiarazioni pervenute per ogni Dipartimento, mediante selezione casuale tramite il sistema di protocollazione informatica e secondo la procedura prevista nel disciplinare (allegato "A");
- b) in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni da parte del Responsabile del Dipartimento di ARPAT al quale è stata indirizzata la dichiarazione;

Visto il disciplinare sulle modalità di espletamento dei controlli da parte delle strutture interessate (all. "A");

Visto il decreto del Direttore generale n.192 del 30.12.2015 avente ad oggetto "Modifica del decreto del Direttore generale n. 138 del 26.09.2013 e adozione del "Disciplinare interno in materia di gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei revisori";

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari generali, riportato in calce;

Visti i pareri espressi in calce dal Direttore amministrativo e dal Direttore tecnico;

decreta

1. di approvare il nuovo disciplinare allegato al presente atto (all. "A") relativo alle responsabilità e modalità di verifica delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 41 bis della legge n. 98/20013;
2. di dichiarare che il presente decreto sostituisce il decreto del Direttore generale n. 149/2013;
3. di dare mandato alle strutture coinvolte di dare immediata applicazione al disciplinare nei procedimenti di controllo sulle dichiarazioni previste dal sopra citato art. 41 bis della legge n. 98/20013;
4. di individuare quale responsabile del procedimento Dr. Claudio Bondi – Responsabile del SITA ai sensi dell'art. 4 della L. n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i;
5. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, al fine di attuare le disposizioni contenute nell'art. 41 bis della legge n. 98/20013;

Il Direttore generale
Ing. Marcello Mossa Verre*

* "Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale

informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.”

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

- Marta Bachechi , responsabile del settore Affari generali in data 19/04/2017
- Andrea Rossi , responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 20/04/2017
- Claudio Bondi , il proponente in data 20/04/2017
- Paola Querci , Direttore amministrativo in data 21/04/2017
- Guido Spinelli , Direttore tecnico in data 21/04/2017
- Marcello Mossa Verre , Direttore generale in data 21/04/2017



MODALITA' DI VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI PREVISTE DALL'ART. 41 BIS DELLA L. N.98 DEL 9/8/2013 “DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA” RESE AI SENSI DEL DPR N. 445/2000.

Natura ed oggetto dei controlli

Il presente disciplinare deve essere applicato dalle strutture coinvolte nel procedimento di controllo della veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive (artt. 71 del D.P.R. n. 445/2000) rese ai sensi dell'art. 41 bis della L. n. 98/2013, per l'assoggettabilità al regime di cui all'art. 184 bis (sottoprodotto) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dei materiali da scavo di cui all'art. 1, comma 1 lett b) del Regolamento del MATMM 10 agosto 2012, n. 161, prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti.

Le dichiarazioni devono essere presentate al Dipartimento di ARPAT nel cui territorio è previsto il riutilizzo, classificate, inserite in Freedocs e notificate anche al Dipartimento in cui è prevista la produzione (se diverso da quello di utilizzo).

Controllo a campione

Considerato che la legge non obbliga l'amministrazione a procedere ad una verifica sistematica in ordine alla veridicità del contenuto di tutte le dichiarazioni sostitutive rese, di norma si procede con controlli a campione.

Il controllo sarà effettuato in ragione del 5% delle numero delle dichiarazioni pervenute; ciascun Dipartimento, ogni 20 nuove dichiarazioni ricevute, provvederà al sorteggio tramite l'estrazione casuale di un numero compreso tra 1 e 20, che individuerà la dichiarazione da controllare in base al numero progressivo di protocollo informatico.

La procedura di selezione deve essere effettuata alla presenza di due testimoni appartenenti alla struttura e verbalizzata.

Qualora il tipo di controllo sia solo documentale, i responsabili dei procedimenti di controllo dovranno inviare la comunicazione di avvio del procedimento ai destinatari delle verifiche. Qualora invece il controllo venga espletato tramite sopralluogo, è necessario omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento per non vanificare l'efficacia del controllo stesso.

Controlli mirati

Oltre al controllo a campione è possibile effettuare controlli mirati da parte dei Responsabili dei Dipartimenti; questi verranno svolti nei casi in cui sorgano fondati dubbi in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive o comunque qualora risultino elementi tali da far ritenere che le dichiarazioni sostitutive configurino in modo carente e/o non corretto stati, fatti o qualità dichiarati. In ogni caso il fondato dubbio, quando rilevato, dovrà essere adeguatamente motivato e non potrà fondarsi su generiche supposizioni.

Si evidenziano in particolare i seguenti “indicatori di rischio”:

- inattendibilità o imprecisione della dichiarazione sostitutiva;
- elementi in grado di far supporre l’incoerenza o la non veridicità delle informazioni rese;
- indeterminatezza della situazione descritta, con impossibilità di raffrontarla a documenti o ad elementi di riscontro paragonabili;
- elementi sintomatici di contraddizione rispetto a dichiarazioni sostitutive aventi lo stesso o simile oggetto rilasciate in occasione di altri procedimenti o attività e/o risultanti al confronto tra banche dati.

Verbalizzazione e registrazione dei controlli

Il complesso delle operazioni di controllo e il risultato delle verifiche effettuate devono essere documentati con apposito verbale; se si è trattato di controllo mirato devono essere resi espliciti i motivi.

La documentazione acquisita e verificata, unitamente al verbale, è conservata nel fascicolo della pratica sottoposta a controllo.

Modalità di effettuazione dei controlli

Nel caso in cui i fatti, gli stati e le qualità personali dichiarati ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico e si renda necessario ottenere la fattiva collaborazione dell’amministrazione certificante, la struttura competente deve richiedere direttamente all’amministrazione certificante conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da essa custoditi, anche attraverso l’uso di strumenti telematici, privilegiando i mezzi di trasmissione più veloci.

All’amministrazione certificante deve essere chiesto di evidenziare:

- a) l’esito del controllo;

- b) l'ufficio controllante;
- c) il responsabile del controllo;
- d) la data.

L'acquisizione del documento, in originale o in copia, non è necessaria, essendo sufficiente ottenere conferma scritta da parte dell'amministrazione "certificante dei fatti, stati o qualità personali dichiarati all'amministrazione".

La mancata risposta alle richieste di controllo entro 30 giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio da parte del dipendente dell'amministrazione certificante a cui sia stata assegnata la responsabilità di rispondere alle richieste di verifica. Della mancata risposta deve essere data comunicazione al vertice dell'Amministrazione che avrebbe dovuto emettere la certificazione richiesta.

Nel caso in cui i fatti, gli stati e le qualità personali dichiarati non risultino da certificati o documenti rilasciati da tre amministrazioni pubbliche, ai fini del controllo il Responsabile del procedimento può:

- a) richiedere direttamente all'interessato/dichiarante la documentazione comprovante le medesime circostanze. La produzione, ove richiesta, del corrispondente documento costituisce un obbligo per i soggetti che hanno presentato dichiarazioni sostitutive all'amministrazione;
- b) procedere a sopralluoghi e visite dirette o adottare altre modalità di verifica idonee ad accertare la veridicità di quanto richiesto.

Rilevamento durante i controlli di errori/irregolarità/omissioni materiali sanabili

Qualora, nel corso dei controlli, si siano rilevati degli errori/irregolarità/omissioni materiali sanabili il responsabile del procedimento, ai sensi del comma 3 dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, deve invitare il soggetto interessato a regolarizzare o integrare le dichiarazioni sostitutive, fissando un termine per detta regolarizzazione o integrazione.

A titolo indicativo nella dichiarazione sostitutiva possono essere considerati meri errori/irregolarità/omissioni materiali sanabili:

- a) l'errore/irregolarità consistente in vizi che consentano ugualmente di utilizzare la dichiarazione sostitutiva attraverso una semplice rettifica;

- b) l'omissione consistente in incompletezza, tale da rendere comunque comprensibile il significato della dichiarazione sostitutiva per gli aspetti rilevanti per il procedimento o per l'attività.

Il responsabile del procedimento, al fine della regolarizzazione dell'elemento della dichiarazione sostitutiva errato o impreciso, deve verificare la sussistenza di tutte le seguenti caratteristiche:

- a) l'evidenza dell'errore/irregolarità/omissione;
- b) la possibilità di essere sanato dall'interessato con una dichiarazione sostitutiva integrativa;
- c) la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso (sicuramente l'errore non deve incidere sulla legittimazione ad accedere al beneficio e sull'entità dello stesso).

Conseguenze del riscontro di false dichiarazioni sostitutive

Conseguenze sul piano penale

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e le dichiarazioni sostitutive rese per conto delle persone indicate nell'art. 4, comma 2, del d.P.R. 445/2000 sono considerate come rese a pubblico ufficiale.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato D.P.R. è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Pertanto, se nel corso dell'attività di controllo emergono false dichiarazioni, sussiste l'obbligo di denuncia, ai sensi dell'art. 331 del c.p.p., alla competente Autorità giudiziaria.

Conseguenze sul piano amministrativo

Accertata la presenza nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità non rientranti negli errori/irregolarità/omissioni materiali sanabili di cui all'art. 71 comma 3 del D.P.R. 445/2000 l'Agenzia, fermo restando l'obbligo di segnalare il fatto all'Autorità giudiziaria, deve dichiarare la decadenza (totale o parziale) dal beneficio e comunicare tempestivamente tale esito al soggetto dichiarante ed alle amministrazioni interessate dal procedimento di produzione ed utilizzo dei materiali da scavo.

Adempimenti previsti dalle linee guida ANAC¹

Per quanto richiesto dalle linee guida ANAC recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016 si deve procedere come segue:

i responsabili di Dipartimento, al fine di dimostrare l'attuazione dei controlli secondo le modalità previste dal presente disciplinare, devono inviare al SITA, tramite Freedocs, la tabella allegata (debitamente compilata) entro il mese di **aprile** di ciascun anno, con riferimento ai dati dell'anno solare precedente.

Sarà cura del SITA pubblicare ed aggiornare tempestivamente le eventuali variazioni delle modalità di controllo con cui ARPAT dà applicazione alle disposizioni del DPR 445/2000, con riferimento a quanto previsto dall'art 41bis della L. 68/2013.

1 http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6667



Ente	ARPAT Agenzia regionale per la protezione della ambiente della Toscana					
Dipartimento						
Anno						
Tipologia	Ricevute	Controlli effettuati(*)		Esiti dei controlli(*)		
		a campione	mirati	Dichiarazioni regolari	Irregolarità sanabili	Dichiarazioni non veritiere (non sanabili)
Dichiarazioni art. 41 bis L. n.98 del 9/8/2013						
Note						
Data		Firmato digitalmente dal responsabile di dipartimento				

(*) riferirsi alle definizioni contenute nel regolamento